



COMUNE DI PALERMO

Settore Segreteria Generale
e-mail: segretario generale@comune.palermo.it

Prot. 163483/NSG

li 29.02.2012

Responsabile del Procedimento: D.ssa Rosa Anna Vitale
e.mail: r.a.vitale@comune.palermo.it

e-mail

Ai Sigg. Dirigenti

OGGETTO: Comunicazione antimafia ex art. 3 D.P.R. 252/98. **Direttiva**

Le modifiche introdotte dall'art. 15, comma 1, della legge 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) alla disciplina in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive impone alle Pubbliche Amministrazioni, a far data dall'01/01/2012, *"di acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 (D.P.R. 445/2000), nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato degli elementi indispensabili per il riferimento delle informazioni o dei dati richiesti...."* (Art. 43 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445).

Alla luce della suddetta normativa le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nelle more dell'attivazione del servizio di consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, in luogo delle relative certificazioni, rilasciano, in qualità di Amministrazione certificante alle PP.AA che ne facciano richiesta, le informazioni relative alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

La calendata modifica legislativa ha refluenza anche sulle modalità di acquisizione delle comunicazioni antimafia.

Infatti, non essendo più acquisibile da parte delle PP.AA. il certificato camerale, recante la dicitura antimafia di cui all'art. 9 del D.P.R. 03/06/1998 n. 252 (*"Nulla osta ai fini dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni. La presente certificazione è emessa dalla C.C.I.A.A. utilizzando il collegamento telematico con il sistema informativo utilizzato dalla Prefettura di Roma"*), la comunicazione antimafia dovrà essere richiesta ai sensi dell'art. 3 del predetto D.P.R. alla Prefettura di Palermo.

A tal proposito, si ricorda che l'obbligo di acquisizione della **comunicazione antimafia** è disciplinata dall'art. 1 del D.P.R. 252/98, il cui comma 2 contempla le ipotesi in cui la stessa non è comunque richiesta:

2. La documentazione di cui al comma 1 non è comunque richiesta:

a) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al comma 1;

b) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

c) per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità



COMUNE DI PALERMO

Settore Segreteria Generale – Ufficio Contratti

nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;

d) per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale;

e) per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 300 milioni di lire.

La suddetta norma, ai fini di una corretta applicazione va coordinata con quanto contemplato dalle “Clausole di Autotutela e Patto d’Integrità e quanto previsto dall’art. 10 del D.P.R. 258/98 in materia di informative prefettizie.

Ne discende, pertanto, il seguente quadro:

per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera € 154.937,00 non è richiesta la comunicazione antimafia;

per l’affidamento di appalti di forniture e servizi:

-di importo superiore a € 154.937,00 e inferiori alla soglia comunitaria (oggi pari a € 200.000) è **richiesta la comunicazione antimafia;**

- per appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria e per l’autorizzazione di subcontratti, cessioni o cottimi di importo superiore a € 154.937,00 **sono richieste le informazioni del Prefetto;**

per l’affidamento di appalti di opere e lavori pubblici:

-di importo superiore a € 154.937,00 e inferiori a € 250.000,00 è **richiesta la comunicazione antimafia;**

- per appalti di importo pari o superiore a € 250.000,00 e per i sub-contratti di qualsiasi importo **sono richieste le informazioni del Prefetto.**

Infine, **sono richieste le informazioni del Prefetto** prima di rilasciare o consentire le concessioni o erogazioni indicate nell’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575, il cui valore sia superiore a € 154.937,00 per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

Sull’argomento l’Ufficio Contratti ha evidenziato che, per prassi, il medesimo ha sempre richiesto alla C.C.I.A.A. il rilascio del certificato camerale con la dicitura antimafia, anche per appalti di importo inferiore alla soglia di € 154.937,00 oltre la quale è fatto obbligo di acquisire la comunicazione antimafia, chiedendo pertanto apposita direttiva in merito alla procedura da seguire, considerato che l’intervenuta modifica legislativa non permette più di acquisire la certificazione antimafia per il tramite della C.C.I.A.A.



COMUNE DI PALERMO

Settore Segreteria Generale – Ufficio Contratti

Alla luce di quanto rappresentato dall'Ufficio Contratti si ritiene, opportuno - per ragione di tutela dell'Amministrazione Comunale dal rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata e di salvaguardia della legalità, trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa - che le SS.LL. richiedano, **il rilascio della comunicazione antimafia anche per i provvedimenti, atti, contratti ed erogazioni il cui valore complessivo sia inferiore ad € 154.937,00.**

La suddetta richiesta dovrà, pertanto, essere inoltrata alla Prefettura di Palermo, dando atto che trascorsi quindici giorni dal ricevimento della medesima (art. 3, comma 3, D.P.R. 252/98) senza che la comunicazione sia rilasciata, questa Amministrazione potrà in essere i provvedimenti consequenziali.

Si fa onere agli Uffici di richiedere il predetto nulla-osta contestualmente all'inoltro delle altre richieste di rito, al fine di evitare che lo spirare del predetto termine comporti un appesantimento delle relative procedure.

Infine, con riferimento alla direttiva prot. n. 96388/USG del 03.02.12 e per effetto delle modifiche introdotte al citato art. 43 D.P.R. 445/2000, la richiesta di **informativa antimafia**, di cui all'art.10 del D.P.R. 252/98 dovrà essere corredata in luogo del certificato di iscrizione dell'impresa alla C.C.I.A.A., da dichiarazione del legale rappresentante, recante le medesime indicazioni.

Si confida un una puntuale osservanza della presente.

Il Segretario Generale
Avv. Fabrizio Dall'Acqua

Il Commissario Straordinario
D.ssa Luisa Latella

DISCIPLINA ANTIMAFIA

NON È RICHIESTA LA COMUNICAZIONE ANTIMAFIA :

per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera €. 154.937,00

È RICHIESTA LA COMUNICAZIONE ANTIMAFIA :

per l'affidamento di appalti di forniture e servizi:

-di importo superiore a €. 154.937,00 e inferiori alla soglia comunitaria (oggi pari a €. 200.000) ;

per l'affidamento di appalti di opere e lavori pubblici:

-di importo superiore a €. 154.937,00 e inferiori a €250.000,00

SONO RICHIESTE LE INFORMAZIONI DEL PREFETTO:

per l'affidamento di appalti di forniture e servizi:

per appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria (oggi €200.000.) e per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni o cottimi di importo superiore a €154.937,00

per l'affidamento di appalti di opere e lavori pubblici (in forza del Patto d'Integrità):

- per appalti di importo pari o superiore a €250.000,00 e per i sub-contratti di qualsiasi importo **sono richieste le informazioni del Prefetto.**

- prima di rilasciare o consentire le concessioni o erogazioni indicate nell'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575, il cui valore sia superiore a €. 154.937,00 per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali.